

STATUTO DELLA “UNIMATICA”

COSTITUZIONE

ART.1

Tra le imprese aderenti alla CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, che operano nel settore del trattamento dell'informazione, o della progettazione, costruzione e costituzione dei supporti atti a svolgere tale compito, nonché alla elaborazione e trasformazione dei dati, è costituita l'Associazione UNIMATICA, con sede centrale a Roma presso la CONFAPI e con sedi operative presso le strutture periferiche.

PRINCIPI

ART.2

L'UNIMATICA fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale dell'impresa all'ordinato sviluppo economico e civile del Paese.

In ciò l'UNIMATICA segue interamente le indicazioni e le eventuali direttive provenienti dalla CONFAPI, alle quali dichiara di adeguarsi.

L'UNIMATICA è apertistica, aconfessionale ed esclude qualsiasi fine di lucro.

FINALITA'

ART. 3

Scopi dell'UNIMATICA sono:

1. tutelare i diritti e gli interessi delle imprese associate;
2. promuovere fra le imprese associate lo scambio di esperienza e di forme di collaborazione per ottenere il necessario progresso del settore;
3. attuare, nella specificità dei comparti produttivi, tutte le iniziative ritenute adeguate a supportare le imprese associate;
4. promuovere la qualificazione dei servizi forniti dalle imprese del settore e la diffusione nel Paese di una adeguata cultura per la crescita della consapevolezza del mercato;
5. promuovere, coordinare ed attuare progetti finalizzati alla valorizzazione di sistemi, modelli e processi formativi innovativi e formazione formatori anche a mezzo di tecnologie automatizzate; progetti di formazione professionale finalizzati a supportare il cambiamento in atto delle politiche del lavoro e della sua organizzazione; progetti finalizzati alla realizzazione di innovazioni sociali e alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali.

ADESIONE

ART.4

Fanno parte di diritto dell'UNIMATICA le imprese del settore iscritte alle Associazioni territoriali della CONFAPI.

Possono inoltre aderire all'UNIMATICA:

- a) gruppi o consorzi di aziende del settore ;
- b) imprese singole del settore che esercitano l'attività in zone dove non esiste un'organizzazione territoriale della CONFAPI.

La Giunta di Presidenza dell'Unione nazionale delibera sulle dimissioni e l'espulsione dell'associazione, nei casi di insolvenza o indegnità, delle imprese non iscritte alle Associazioni aderenti alla CONFAPI.

STRUTTURA TERRITORIALE

ART.5

L'UNIMATICA è strutturata in Unione Nazionale ed Associazioni territoriali .

Sono costituiti inoltre i Gruppi produttivi fra le imprese che hanno interessi simili per tipo di produzione e/o mercato e/o tecnologia .

La costituzione ed il funzionamento delle Associazioni territoriali e dei Gruppi produttivi sono affidati alla libera volontà delle imprese associate nell'ambito delle norme di questo statuto.

Le Associazioni territoriali si costituiscono nell'ambito delle A.P.I. territoriali.

GRUPPI PRODUTTIVI

ART. 6

I Gruppi produttivi sono costituiti nell'ambito dell'Unione nazionale e raggruppano le imprese di cui all'articolo 5, 2° comma, del presente statuto.

Compito dei Gruppi produttivi è di studiare, analizzare ed elaborare proposte ed interventi sulle problematiche relative alle normative tecniche alla legislazione ed agli aspetti economici di interesse specifico dei Gruppi stessi, in armonia con le linee generali di politica economica dell'Unione nazionale.

Sulla costituzione dei Gruppi produttivi delibera il Comitato Direttivo, previa valutazione sia delle specifiche esigenze che della significatività del numero delle imprese interessate alla costituzione dei Gruppi stessi.

Il Presidente ed il o i Vice Presidenti dei Gruppi produttivi sono nominati dal Comitato Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza.

I Presidenti dei Gruppi produttivi, dal momento della loro nomina, divengono memori del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo e, per l'esame di problematiche specifiche interessanti i Gruppi stessi, possono essere invitati dal Presidente dell'Unione nazionale a presenziare alle riunioni della Giunta di Presidenza.

ORGANI

ART.7

L'UNIMATICA nazionale ha i seguenti organi:

1. il Consiglio Generale
2. il Comitato Direttivo

3. la Giunta di Presidenza
4. il Presidente
5. il Collegio dei Revisori de Conti
6. il Collegio dei Probiviri

La rappresentanza delle Associazioni non aderenti alle Associazioni territoriali aderenti alla CONFAPI non potrà superare un terzo dei componenti gli organi sociali.

IL CONSIGLIO GENERALE

ART.8

Il Consiglio Generale è composto dal Presidente Nazionale e da:

1. il Presidente di ciascuna UNIMATICA territoriale o da un rappresentante designato da ciascuna UNIMATICA territoriale;
2. i Presidenti dei Gruppi produttivi;
3. un rappresentante per ogni 10 imprese del settore associate a ciascuna delle Associazioni territoriali aderenti alla CONFAPI o per ogni frazione di 10 imprese ma superiore a 5, designati dalle Associazioni in base alle imprese ad esse associate al 31 dicembre dell'anno precedente;
4. un rappresentante per ogni 10 imprese del settore associate ad altre Associazioni o per ogni frazione di 10 imprese ma superiore a 5, designati dalle Associazioni in base alle imprese ad esse associate al 31 dicembre dell'anno precedente, nei limiti di rappresentanza stabiliti dal precedente articolo 7.

Nei punti 3) e 4) si intende per rappresentante il Titolare o il Legale rappresentante dell'impresa. L'impresa può demandare l'incarico ad un solo altro soggetto che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) qualora trattasi di Società di persone, di Società di capitali rette da un Amministratore Unico, di Società in accomandita semplice con un solo accomandatario: Socio purchè si occupi dell'Azienda con carattere continuativo;
- b) qualora trattasi di Società di capitali rette da un Consiglio di amministrazione: membro del Consiglio di amministrazione anche se non lavora in azienda con carattere continuativo, purchè delegato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

I nominativi dei componenti il Consiglio Generale devono pervenire all'Associazione Nazionale almeno 30 giorni prima della data di riunione del Consiglio stesso.

I componenti il Consiglio Generale restano in carica 3 anni.

Alla sostituzione di un Consigliere decaduto dalla carica per dimissioni o per recesso dall'Associazione aderente alla CONFAPI o per impedimento nell'esercizio della funzione di consigliere, provvede l'Associazione territoriale che lo aveva designato.

Alla sostituzione dei Presidenti dei Gruppi produttivi, decaduti dalla carica per una delle cause di cui sopra, provvede, nella sua prima riunione, il Comitato Direttivo secondo le norme di cui al precedente articolo 6.

Ogni componente il Consiglio Generale esprime un voto e può rappresentare con diritto di voto al massimo altri due consiglieri.

In via ordinaria il Consiglio generale è convocato almeno una volta l'anno.

In via straordinaria il Consiglio Generale è convocato ogni qualvolta lo richieda il Presidente, o la metà più uno dei componenti la Giunta di Presidenza, o la metà più uno dei componenti il Comitato Direttivo, o almeno un terzo dei componenti il Consiglio medesimo, o il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Collegio dei Probiviri.

La convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione ed avverrà per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

In prima convocazione il Consiglio Generale è costituito regolarmente con la presenza di almeno due terzi dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio Generale è presieduto di norma dal Presidente nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio Generale:

- a) delibera su ogni questione che ad esso venga sottoposta;
- b) elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'Unione nazionale;
- c) elegge, previa determinazione del numero, i componenti il Comitato Direttivo di cui al successivo articolo 9;
- d) nomina i membri di propria competenza del Collegio dei Probiviri;
- e) stabilisce i contributi che debbono essere versati dalle imprese non iscritte alle Associazioni aderenti alla CONFAPI, in misura non inferiore a quelli stabiliti per le imprese aderenti alle API territoriali;
- f) approva annualmente entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario, presentato dalla Giunta di Presidenza, secondo le disposizioni statutarie;
- g) delibera su eventuali modifiche statutarie a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti sia in prima che in seconda convocazione;
- h) delibera lo scioglimento dell'Unione nazionale a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

IL COMITATO DIRETTIVO

ART.9

Il Comitato Direttivo è costituito da:

1. il Presidente dell'Unione nazionale;
2. membri eletti fra i componenti il Consiglio generale;
3. i Presidenti dei Gruppi produttivi;
4. due componenti designati dalla CONFAPI.

Il Comitato Direttivo delibera sull'attività dell'Unione nazionale nell'ambito delle direttive generali fissate dal Consiglio Generale ed in via di urgenza ne assume i poteri con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione.

Compete inoltre al Comitato Direttivo:

- a) eleggere al suo interno, su indicazione del Presidente nazionale i componenti la Giunta di Presidenza previa determinazione del numero da parte del Comitato Direttivo medesimo;
- b) controllare e ratificare l'operato della Giunta di Presidenza;
- c) deliberare sulle proposte di modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Generale, purchè non in contrasto con lo Statuto della CONFAPI;
- d) nominare la Delegazione imprenditoriale alle trattative per la stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- e) nominare le Commissioni tecnico-sindacali ed eventuali altre Commissioni;
- f) nominare, su proposta della Giunta di Presidenza, i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Organizzazioni ed Uffici;
- g) deliberare su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente nazionale o, in sua assenza, da un Vice Presidente e si riunisce almeno tre volte l'anno.

Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente nazionale o dalla metà più uno dei componenti la Giunta di Presidenza, di norma per iscritto, con preavviso di almeno dieci giorni, in caso di urgenza è convocato con preavviso di tre giorni mediante telegramma o telex.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti, con eventuale arrotondamento per eccesso.

Il numero legale accertato all'inizio della seduta resta valido fino al termine della seduta stessa.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano di diritto anche i Presidenti di ciascuna UNIMATICA territoriale con funzioni consultive.

I componenti il Comitato Direttivo si considerano decaduti dalla carica dopo tre assenze consecutive.

Alla sostituzione dei componenti decaduti del Comitato Direttivo provvede il Consiglio Generale nella prima riunione.

LA GIUNTA DI PRESIDENZA

ART.10

La Giunta di Presidenza amministra l'Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni attribuitele dal presente statuto.

La Giunta è composta da:

- il Presidente;
- 2 Vice Presidenti nominati dalla Giunta tra i suoi membri, su proposta del Presidente;
- da 2 a 9 membri ;
- il Presidente Nazionale uscente.

Come quanto stabilito per il Comitato Direttivo, il componente della Giunta di Presidenza si considera decaduto dalla carica dopo tre assenze consecutive. Alla sostituzione del componente decaduto provvede l'organo statutario di competenza, secondo le norme previste.

La Giunta delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. Essa resta in carica per lo stesso periodo del Comitato Direttivo.

IL PRESIDENTE

ART.11

Il presidente nazionale:

1. rappresenta l'Unione nazionale a tutti gli effetti;
2. convoca la Giunta di Presidenza, il Comitato Direttivo ed il Consiglio Generale;
3. coordina l'attività degli organi dell'Unione nazionale e delle Commissioni
4. può svolgere compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, apertura e chiusura c/c e può nominare eventuali procuratori;
5. può delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni ai Vice Presidenti, il più anziano dei quali le assume comunque provvisoriamente in caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente;
6. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto.

Il Presidente resta in carica lo stesso periodo della Giunta di Presidenza e può essere eletto due volte consecutive nell'incarico

Il Presidente dell'Unione nazionale di categoria è revocato da tutte le cariche ricoperte nel sistema CONFAPI e dalle cariche esterne in rappresentanza del sistema CONFAPI, in caso di grave violazione delle deliberazioni, direttive e stipulazioni degli Organi Confederali di cui all'art. 8, lett. a Statuto CONFAPI. La revoca è deliberata dal Consiglio Generale dell'Unione su Proposta del Consiglio federale CONFAPI, ai sensi dell'art.12 comma 5 dello Statuto CONFAPI.

I REVISORI DEI CONTI

ART.12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre revisori effettivi e due supplenti.

Due revisori effettivi e due supplenti sono nominati dal Consiglio Generale su proposta del Comitato Direttivo .

Un revisore effettivo è designato dalla CONFAPI.

Il collegio dei Revisori dei Conti nomina il proprio Presidente e resta in carica tre anni.

Il collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione ed inoltre redige le relazioni sui bilanci da presentare all'approvazione del Consiglio Generale.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.13

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Probiviri effettivi e due supplenti scelti tra tre persone di superiore correttezza e dirittura morale.

Uno dei Probiviri effettivi è designato dalla CONFAPI e gli altri effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio Generale.

Il Collegio dei Probiviri si esprimerà su qualunque quesito in merito alla vita dell'Associazione sottopostagli da qualunque componente gli organi dell'Associazione o da un'Associazione aderente con parere da comunicare alla Giunta di Presidenza ed al Consiglio Generale dell'Unione.

PATRIMONIO

ART.14

Il Fondo comune dell'UNIMATICA è costituito da:

1. i contributi o i mezzi disposti dalla CONFAPI;
2. da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
3. dagli eventuali versamenti volontari effettuati dagli associati e dalle organizzazioni aderenti;
4. dai contributi obbligatori stabiliti a carico delle imprese non associate alle organizzazioni territoriali della CONFAPI

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ed non è rivalutabile.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.15

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dal Consiglio Generale con il voto dei 2/3 dei componenti.

Il Consiglio Generale nomina il Liquidatore

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 marzo 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.